Città di Fisciano

Consorzio di Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO

Firmato digitalmente da CARLONI BRUNO
C: IT

ACCORDO DI PROGRAMMA EX-ART.5 L.R. N.4/2003

OPERE DI DIFESA LONGITUDINALE LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE SAN ROCCO IN LOCALITA' GAIANO DEL COMUNE DI FISCIANO (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: N.41

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

DATA: GIUGNO 2021

PROGETTISTA:
ING. BRUNO CARLONI
(DIRETTORE AREA TECNICA-CONSORZIO)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SALERNO
INGEGNERE CARLONI ALCO N. 1925

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ING. GIUSEPPE VERTULLO
(COMUNE DI FISCIANO)

COLLABORAZIONI:
GEOM. ANTONIO GRECO
(UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.-CONSORZIO)
GEOM. GIOVANFIORE CATALANO
(CAPO UFFICIO CATASTO ED ESPR.-CONSORZIO)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
CALCOLATORE STRUTTURE:
ING. GERARDO GUSTATO
(CAPO UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.-CONSORZIO)

CONSULENTI:
DOTT. IGNAZIO ESPOSITO (GEOLOGIA)
DOTT. IDA SORIENTE (FORESTAZIONE)

RILIEVO TOPOGRAFICO:
ING. ANTONIO VISONE

COMUNE DI FISCIANO (SA)

CONTRATTO DI APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle *"Opere di difesa longitudinale lungo il corso del Torrente San Rocco in loc. Gaiano del Comune di Fisciano (SA)"*.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____del mese di _____, nella sede del Comune di Fisciano,

TRA

Il _____ nato a _____ il _____ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Fisciano, codice fiscale: _____, che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominato *"Stazione appaltante"*;

E

Il _____ nato a _____ il _____ , in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società "_____" con sede in _____ alla via _____ - codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, di seguito nel presente atto denominato semplicemente *"Appaltatore"*;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

Che con delibera n. _____ in data _____, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di dei lavori di realizzazione delle *"Opere di difesa longitudinale lungo il corso del Torrente San Rocco in loc. Gaiano del Comune di Fisciano (SA)"*, per un importo dei lavori da appaltare di Euro _____, di cui di Euro _____ oggetto dell'offerta ed Euro _____ per oneri costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) già predeterminati dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

Che con delibera n. _____ in data _____, sono stati aggiudicati definitivamente i suddetti all'impresa _____ con sede in _____, con il ribasso del _____sull'importo a base di gara, per un importo pari ad €_____ esclusi oneri per la sicurezza pari a € _____ oltre Iva;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 – Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dall'elenco prezzi unitari, integranti il progetto, nonché delle previsioni descritte nelle relazioni e nelle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità riportate nel computo metrico estimativo allegato al progetto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (Euro _____) di cui:

€ _____ per lavori veri e propri soggetti a ribasso d'asta;

€ _____ per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato *«a corpo»* ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.; per la parte di lavori *«a corpo»* l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, e purché le forniture e le caratteristiche tecniche e prestazionali dell'opera siano conformi al capitolato speciale di appalto, all'elenco prezzi unitari, alle relazioni ed agli elaborati grafici e descrittivi progettuali.

Il prezzo come determinato dall'offerta complessiva dell'Appaltatore, resta fisso ed invariabile, senza che alcuna verifica, sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, possa essere invocata dall'Appaltatore.

Art. 4 - Domicilio, rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, all'indirizzo _____.

Ai sensi dell'articolo n.3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante accredito su conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera " ", è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto a saldo, per conto dell'Appaltatore, il signor _____.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa

motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 – Termini per l'inizio e ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 6 – Programma di esecuzione dei lavori.

Entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, dettagliato con allegati grafici, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve avere tutte le caratteristiche descritte e riportate all'art.16 del Capitolato Speciale di Appalto e deve essere trasmesso alla Direzione Lavori secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite in detto art.16.

Art. 7 – Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una

penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro _____ (_____).

La penale, con l'applicazione della stesa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 8 – Sospensioni o riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori, ai sensi delle norme vigenti seguenti al Codice Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal suddetto Codice Appalti.

La sospensione dei lavori permane a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva

all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero un mese complessivo, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Per la sospensione parziale dei lavori si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000; essa determina altresì i differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori redatto dall'Impresa ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Aooaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 nonché tutti gli oneri elencati e descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - Controlli.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel

programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d'appalto. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,

con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Tali documenti contabili sono costituiti da: - giornale dei lavori; - libretto delle misure; - registro di contabilità; - sommario del registro di contabilità; -- stato di avanzamento dei lavori (SAL); - conto finale dei lavori. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali

manutenzioni. Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei

Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata "a corpo" in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria omogenea di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dall'apposita tabella delle categorie riportata in appendice al Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità

attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10 – Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è presta alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 11 – Variazioni al progetto ed al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice degli Appalti vigente le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento previsto in Capitolato Speciale di Appalto ed in ogni caso seguendo i criteri all'uopo in esso stabiliti.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina nomativa vigente al momento della approvazione del progetto esecutivo.

Art. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Eventuale anticipazione è soggetta alle norme vigenti in materia di OO.PP.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a euro 300.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000.

3. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento a saldo verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A appositamente dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziari relative a commesse pubbliche. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della prefettura-ufficio territoriale del governo competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. l'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo di effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato alla prestazione richiesta ed a riportare sui pagamenti stessi il codice identificativo della gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

precedentemente indicati.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. con le modalità ivi previste.

5. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del codice identificativo della gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) relativi al presente appalto.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il codice unico di progetto (CUP).

7. L'Appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. l'Espressione "filiera delle imprese" si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11, del Codice dei Contratti, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del presente appalto. In particolare l'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi, le seguenti clausole:

"Art. (...) (Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

a) L'impresa (...), in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell'Impresa (...), nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) / CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

b) L'impresa (...),in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell'Impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

c) L'impresa (...), in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell'Impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

8. L'Amministratore verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all'opposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, ove ne riscontri la mancanza rileva la radicale nullità dal contratto.

9. L'Appaltatore, il subAppaltatore o il subcontraente, che abbiano notizie dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo di Nocera Inferiore (SA).

10. Per quanto riguarda la cessione di credito , disciplinata al successivo art. 29, ai sensi della Determinazione dell'Autorità n. 4 del 7 luglio 2011, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare i CIG/CUP ed ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità di applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese, sempre ai sensi Determinazione dell'Autorità n. 4 del 7 luglio 2011, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio o nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra Stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la Mandataria capogruppo dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le Mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del codice dei contratti.

Art. 14 - Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o di titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini previsti dalle norme vigenti in materia di OO.PP. all'epoca dell'approvazione del progetto esecutivo.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 15 – Regolare esecuzione e collaudi, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi successivi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato ed ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconducibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla data di sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 – Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in maniera tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

j) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

k) inadempienze di cui al comma 2 dell' articolo 13 del presente contratto;

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 - Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo,

il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, costituito, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 241 del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e i.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui alle norme vigenti.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale si assume ogni onere e obbligo (11);

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del carattere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 20 - Adempimenti in materia di antimafia.

1. Ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. _, in base alla certificazione - recante la dicitura antimafia - rilasciata in data al numero da ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 21 - Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto delle norme vigenti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. (ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

4. Non è ammesso il subappalto non autorizzato.

Art. 22 - Garanzia fideiussoria.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero _____ redatta in data _____ dalla _____compagnia

Assicurazioni agenzia di _____.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

Art. 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, con validità dal _____ al _____, con polizza n° _____ in data _____ rilasciata dalla _____ Assicurazioni S.p.A. agenzia di _____ per un massimale di Euro _____.

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro .

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati

agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relative relazioni descrittive;
- l'elenco dei prezzi unitari, i costi unitari della manodopera, i costi unitari della sicurezza;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto.

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, i successivi relativi regolamenti approvati con DD.MM., nonché il capitolato generale OO.PP. approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145.

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul lavoro aggiunto, per cui si richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo n. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul lavoro aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico

della Stazione appaltante.

La presente convenzione viene redatta in n. 3 (tre) copie originali, di cui una per ciascuna parte contraente e la terza per l'Agenzia delle Entrate di Pagani.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Resp. Procedimento La Società

Il Legale Rappresentante

Il Sindaco